



Modifica dell'ordinanza sul CO₂

Rapporto esplicativo

Stato: 08.10.2014

Sommario

1	Commenti a modifiche delle singole disposizioni.....	3
2	Commenti a modifiche degli allegati	27
3	Commenti alla modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM.....	30
4	Entrata in vigore	30

1 Commenti a modifiche delle singole disposizioni

I commenti alle singole disposizioni della vigente dell'ordinanza sul CO₂ sono pubblicati sul sito web dell'UFAM. Di seguito, vengono commentati esclusivamente gli articoli adeguati nell'ambito del presente progetto.

Titolo della sezione 4, titolo dell'articolo 4 e

Art. 4a Lettera di approvazione per progetti

I nuovi titoli della sezione 4 e dell'articolo 4 e l'inserimento di un nuovo di un nuovo articolo 4a consentono di fare maggiore chiarezza riguardo alla computabilità delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero e al rilascio di lettere di approvazione (Letters of Approval / Authorization, LoA).

Conformemente alle norme stabilite nell'ambito del Protocollo di Kyoto, per progetti CDM (Clean Development Mechanism, meccanismo per lo sviluppo pulito) e JI (Joint Implementation) è necessaria una lettera di approvazione ufficiale. Dal 1° gennaio 2013, la Svizzera rilascia simili lettere di approvazione solamente se adempiono i requisiti di qualità per il computo dei certificati di riduzione delle emissioni conformemente alla legislazione in materia di CO₂ (all. 2 dell'ordinanza sul CO₂). I criteri di qualità della Svizzera si applicano non soltanto alla computabilità di certificati esteri, bensì anche al rilascio di lettere di approvazione. Tale normativa era già contenuta implicitamente nel vigente articolo 4. La normativa esplicita nell'articolo 4a consentono di creare una base chiara per il rilascio di lettere di approvazione.

Titolo della sezione 5 e

Art. 5 Requisiti

Per ragioni di chiarezza, il titolo della sezione 5 è stato integrato dai termini «progetti e programmi».

Il requisito che la riduzione delle emissioni debba essere qualcosa in aggiunta al «business-as-usual» (criterio dell'addizionalità) implica un andamento di riferimento ipotetico, da definire nell'ambito di ogni progetto o programma. La prestazione di riduzione del progetto o del programma può essere provata e misurata rispetto a questo andamento di riferimento. Con l'estensione del capoverso 1 lettera b di un ulteriore numero 3, questa esigenza diventa esplicita. Il richiedente tratteggia l'andamento di riferimento ipotetico nella descrizione del progetto o del programma di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza sul CO₂.

Il capoverso 1 lettera c numero 3 precisa che, per le riduzioni di emissioni che vengono conseguite in imprese soggette a un impegno di riduzione possono venire rilasciati attestati, purché non siano contemplate dall'obiettivo di emissione. Di regola, l'obiettivo di emissione stabilito nell'impegno di riduzione comprende i gas serra rilevanti elencati nella comunicazione esecutiva «CO₂-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel» (Esenzione dalla tassa sul CO₂ senza scambio di quote di emissioni).¹ Si possono rilasciare attestati anche per riduzioni di emissioni da progetti con gas serra che non sono parte dell'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 della presente ordinanza, purché vengano presentati all'UFAM come progetto o programma e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 segg..

Le riduzioni delle emissioni possono venire attestate solamente se la relativa domanda è presentata al più tardi tre mesi dopo l'inizio della realizzazione (cpv. 1 lett. d). Nei programmi,

¹ Ufficio federale dell'ambiente (ed.) 2013: CO₂-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO₂-Verordnung. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Vollzug Nr. 1316: 64 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese.

l'inizio della realizzazione di cui al capoverso 1 lettera d si riferisce al programma in quanto tale e non all'inizio della realizzazione di singoli piani all'interno del programma. I piani, a loro volta, possono venire inclusi soltanto nei programmi esistenti (art. 5a cpv. 2). Ma nel notificare i piani, al posto di presentare la domanda sotto forma di una descrizione del progetto convalidata (art. 7), prima di iniziare la realizzazione (art. 5a cpv. 1 lett. d) ai promotori del progetto si deve recapitare un modulo di notifica compilato.

Nel nuovo capoverso 2, l'inizio della realizzazione viene definito come il momento in cui, nell'ottica della realizzazione del progetto o del programma, il richiedente si impegna in misura determinante sotto il profilo finanziario nei confronti di terzi. Tale definizione vale anche per l'inizio della realizzazione di piani. Solitamente, l'inizio della realizzazione corrisponde al momento della stipulazione di contratti di costruzione o di contratti di compravendita per componenti sostanziali del progetto o del programma. La valutazione se un impegno finanziario è determinante dipende, da una parte, dal suo rapporto con gli investimenti globali pianificati e, dall'altra, dallo scopo cui è destinato. Qualora il richiedente non si impegni nei confronti di terzi, bensì consegua le riduzioni delle emissioni con provvedimenti organizzativi interni, il momento della relativa decisione è considerato l'inizio della realizzazione.

Art. 5a Programmi

Oltre che per progetti, possono venire rilasciati attestati per riduzioni di emissioni anche per gruppi di progetti (insieme di vari progetti) o per programmi (insieme di vari piani).

I progetti riuniti in un gruppo di progetti sono affini riguardo alla tecnologia impiegata, al metodo di prova utilizzato e alle loro dimensioni e alla loro complessità. Vengono esaminati contemporaneamente nell'ambito di *una* convalida e di *una* verifica. Come i singoli progetti, tutti i progetti di un gruppo devono soddisfare in egual misura l'articolo 5 e non vengono perciò menzionati esplicitamente nell'ordinanza sul CO₂.

L'articolo 5a ridefinisce ora invece esplicitamente il programma. Rispetto a un singolo progetto, solitamente più grande, in un programma sono riuniti numerosi piani più piccoli. Essi perseguono uno scopo comune, pur se non imperativamente con la medesima tecnologia. Nell'ordinanza viene ora introdotto il termine «piano» (cpv. 1), utilizzato esclusivamente in relazione a programmi; ciò consente di delimitare chiaramente i programmi dai progetti e dai gruppi di progetti.

Oltre alla riduzione delle emissioni, i piani riuniti in un programma devono perseguire un obiettivo comune e impiegare tecnologie stabilite in precedenza (cpv. 1 lett. a e b). Ad esempio, un programma può contenere sia piani per sostituire gli autobus con trazione a carburanti fossili con gli autobus elettrici, sia piani per sostituirli con gli autobus ibridi. In questo esempio di programma, lo scopo comune è la riduzione del carburante fossile nei trasporti pubblici locali.

I piani di un programma possono differenziarsi quanto al metodo per la prova delle riduzioni delle emissioni conseguite (prescrizioni per il calcolo, addizionalità e monitoraggio; tipi di piani differenti). La definizione di criteri di inclusione idonei per tutti i tipi di piani tiene conto di tali differenze (art. 6 cpv. 2 lett. k). Purché i piani soddisfino i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma (cpv. 1 lett. c), a un programma possono venire aggiunti nuovi piani fino alla fine del suo periodo di accreditamento, dunque anche dopo la decisione sull'idoneità del programma (cfr. i commenti all'art. 8).

Conformemente al capoverso 1 lettera d, in un programma possono essere riuniti solamente piani la cui realizzazione non è ancora stata avviata. Per assicurare che in un programma già in corso vengano inclusi soltanto piani che senza il programma non sarebbero stati realizzati, la realizzazione di un piano può essere avviata soltanto dopo che ne è stata comprovata la notifica all'UFAM per partecipare al programma (cpv. 2). Nella descrizione del programma è

stabilito come procedere nella notifica dei piani. L'ideale sarebbe allegare alla descrizione un modello per il modulo di notifica di nuovi piani.

Art. 6 Convalida di progetti e programmi

Prima che una domanda di rilascio di attestati possa essere presentata all'UFAM, il progetto o il programma deve essere convalidato da un organismo ammesso dall'UFAM. Finora le indicazioni obbligatorie di una domanda erano elencate all'articolo 7. Dall'attuale normativa non risultava chiaramente per gli organismi di convalida quali indicazioni dovessero verificare. Le indicazioni necessarie per la descrizione del progetto o del programma sono perciò elencate ora in maniera più dettagliata nel capoverso 2 lettere a – k.

Nella descrizione del progetto o del programma occorre definire inequivocabilmente i provvedimenti e le tecnologie comprese dal progetto o dal programma (lett. a e b).

Le indicazioni richieste sulla definizione di altri strumenti di politica climatica ed energetica per il progetto o il programma (lett. c) e sulla struttura finanziaria del progetto o del programma (lett. g e h) consentono di verificare se il progetto o il programma soddisfa il criterio dell'addizionalità. Per «altri strumenti di politica climatica ed energetica» si intendono, ad esempio, le direttive cantonali in materia di efficienza energetica o le attività nell'ambito del programma SvizzeraEnergia.

Sempre per verificare l'addizionalità, nell'ambito della descrizione del progetto o del programma, basandosi su uno scenario di riferimento, si deve definire l'andamento di riferimento (lett. d). Alla base dell'andamento di riferimento ipotetico vi è uno scenario alternativo al progetto o al programma, con due casi ipotizzabili. In un caso, nello scenario alternativo si rinuncia del tutto ad attività volte alla riduzione delle emissioni, ad esempio quando un progetto su una discarica prevede attività volte alla captazione dei gas serra e nello scenario alternativo non viene allestito alcun impianto di captazione di tali gas. Nell'altro caso, nello scenario alternativo l'obiettivo del progetto può essere raggiunto nella stessa qualità, ad esempio quando nello scenario di riferimento il trasporto di un bene su una determinata tratta in un determinato momento ha luogo su strada, mentre il progetto prevede il trasferimento del trasporto su rotaia. È determinante e richiesto che con il progetto siano previste attività che conseguono riduzioni delle emissioni che superano l'andamento di riferimento. Lo scenario di riferimento va scelto in modo che formi un'alternativa plausibile all'andamento delle emissioni nello scenario del progetto o del programma. Di regola, lo scenario di riferimento coincide con l'alternativa economicamente più interessante. La scelta dello scenario di riferimento deve considerare le tecnologie e i provvedimenti già abituali nella pratica. Se, ad esempio, in un'ubicazione di progetto esiste già l'infrastruttura necessaria per l'allacciamento a una rete per la distribuzione del gas, si deve tenerne nella definizione dell'andamento di riferimento.

Inoltre, nella descrizione del progetto o del programma vanno indicate la durata pianificata del progetto o del programma (lett. j), nonché le riduzioni delle emissioni attese e la loro base di calcolo (lett. e). Sono poi richieste indicazioni sull'organizzazione del progetto o del programma, tra cui quelle sul richiedente e su terzi coinvolti, nonché sulla pianificazione del progetto, quali l'inizio della realizzazione e quello dell'effetto. Per i programmi servono inoltre indicazioni sul coordinamento dei piani e sulla struttura dell'amministrazione dei dati di singoli piani (lett. f).

Nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 9, il richiedente rileva i dati necessari a comprovare e a quantificare le riduzioni di emissioni effettivamente conseguite; in particolare, le emissioni dei progetti, nonché tutti i parametri che influenzano l'andamento di riferimento. Il piano di monitoraggio illustra nel dettaglio in base a quali dati vengono comprovate e quantificate le riduzioni di emissioni conseguite, affinché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 lettera c numero 1 dell'ordinanza sul CO₂. Nel piano è stabilito quali dati (p. es. dati dei

contatori o conteggi) e in che modo (p. es. competenze e processi) vengono rilevati (lett. i). Poiché, per i programmi, la verifica di cui all'articolo 9 capoverso 4 può venire limitata a una selezione rappresentativa di piani, nel piano di monitoraggio sono richieste indicazioni sulla relativa selezione.

Il vantaggio determinante di un programma rispetto a un singolo progetto, oltre alla standardizzazione della prova dell'efficacia, è la flessibilità connessa con lo scaglionamento dei piani. Per assicurare l'addizionalità dei piani, oltre alle informazioni richieste nel capoverso 2 lettere a – j, nella descrizione del programma vanno tuttavia fornite indicazioni supplementari (lett. k). Devono così venire definiti lo scopo comune dei piani e criteri differenziati per la loro inclusione. Scegliendo criteri di inclusione obiettivi (in particolare sulla prova dell'addizionalità) si deve assicurare che ognuno dei piani contemplato nel programma adempia i requisiti degli articoli 5 e 5a. Per i programmi occorre poi illustrare, in che modo vengono amministrati i dati del monitoraggio dei singoli piani e venga coordinata la realizzazione dei piani. L'organizzazione del programma contiene una definizione esatta delle strutture superiori, ad esempio i processi per rilevare e memorizzare i dati del monitoraggio dei vari piani. In aggiunta ai criteri di inclusione, per ogni tecnologia impiegata viene sviluppato un esempio per un piano. Sulla scorta dell'esempio, il richiedente può comprovare l'idoneità del catalogo dei criteri. Al momento della verifica successiva, l'esempio semplifica appunto la verifica dei piani inclusi nel programma, in quanto essi vengono messi a confronto con l'esempio e così se ne può verificare meglio l'idoneità.

L'organismo di convalida esamina da un lato se il progetto è conforme ai requisiti di cui all'articolo 5° e dall'altro se il programma è conforme ai requisiti di cui all'articolo 5° (cpv. 3). Nella convalida di programmi vengono esaminati i piani presentati quali esempio (cpv. 2 lett. k) e il programma nella sua struttura superiore. In ognuno dei casi, l'organismo di convalida verifica le indicazioni di cui al capoverso 2 e riassume i risultati dell'esame in un rapporto di convalida separato (cpv. 4).

Art. 7 Domanda di rilascio di attestati

La domanda di rilascio di attestati comprende, oltre al rapporto di convalida, la descrizione del progetto o del programma che contiene a sua volta le indicazioni figuranti finora nel capoverso 2.

L'UFAM decide in merito all'idoneità di un progetto o di un programma basandosi sulla descrizione del progetto o del programma e sul rapporto di convalida (art. 8 cpv. 1). Se le domande sono lacunose, non possono venire esaminate. Sempre che ciò sia necessario, l'UFAM può chiedere ulteriori informazioni al richiedente. Se, nonostante l'invito ad apportare i dovuti miglioramenti, una domanda rimane incompleta, l'UFAM non entra nel merito di quest'ultima in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla procedura amministrativa².

Art. 8 Decisione in merito all'idoneità di un progetto o di un programma

La durata della validità della decisione in merito all'idoneità di un progetto o un programma viene designata quale periodo di accreditamento (cpv. 2). Le disposizioni sulla proroga del periodo di accreditamento vengono spostate in un nuovo articolo 8a.

Una modifica del diritto nazionale, cantonale o comunale può comportare che le riduzioni di emissioni di un progetto o di un programma vengano conseguite per legge attraverso provvedimenti prescritti obbligatoriamente. Secondo il capoverso 3, una siffatta modifica delle basi giuridiche si ripercuote durante il periodo di accreditamento soltanto sulle riduzioni di emissioni dei piani dei quali non è ancora iniziata la realizzazione. Di conseguenza, le ridu-

² RS 172.021

zioni di emissioni computabili dai piani di programmi non ancora realizzati si riducono ogni volta di quella quantità che verrebbe comunque conseguita in virtù delle nuove basi giuridiche.

Viceversa, nonostante le nuove basi giuridiche, fino alla fine del periodo di accreditamento possono venire rilasciati attestati per le riduzioni di emissioni da progetti e piani dei quali è già iniziata la realizzazione. Ad esempio, le riduzioni di emissioni da un progetto di teleriscaldamento in corso sono computabili fino alla fine del periodo di accreditamento anche dopo l'introduzione di un obbligo di allacciamento nel comprensorio della rete di teleriscaldamento.

Art. 8a Proroga del periodo di accreditamento

Il periodo di accreditamento può di volta in volta essere prorogato di tre anni, sempre che il richiedente faccia convalidare nuovamente il progetto o il programma e che l'UFAM approvi la proroga. La decisione dell'UFAM sulla proroga del periodo di accreditamento si basa sui risultati di una nuova convalida che non si differenzia da una convalida del progetto o del programma di cui all'articolo 6. Se i requisiti di cui all'articolo 5 o, per i programmi, di cui agli articoli 5 e 5a, rimangono soddisfatti, l'UFAM autorizza una domanda di proroga del periodo di accreditamento (cpv. 2).

Nel caso della nuova convalida vengono, in particolare, riesaminati l'andamento di riferimento (art. 6 lett. d) e le indicazioni sulla redditività del progetto o del programma (art. 6 lett. g). Nel caso di una prova, fornita all'origine sulla base della durata di ammortamento suggerita dall'UFAM, che un progetto o un programma non è redditizio, questa circostanza viene presunta fino alla fine della durata di ammortamento.

La domanda di proroga del periodo di accreditamento va presentata all'UFAM al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo stesso (cpv. 1) affinché sia possibile garantire che il progetto o programma venga portato avanti senza.

Art. 9 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio

Possono venire rilasciati attestati solamente per riduzioni di emissioni comprovate nel rapporto di monitoraggio. Di conseguenza, come previsto nel piano di monitoraggio convalidato, il richiedente deve rilevare i dati necessari a comprovare le riduzioni delle emissioni conseguite. Come avveniva finora, in base al rapporto di monitoraggio l'organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5 e se sono state effettivamente conseguite.

Nel capoverso 4 viene ora definita esplicitamente l'esecuzione di programmi, da esaminare da parte dell'organismo di controllo e semplificata rispetto a quella dei progetti. Nei programmi, la decisione definitiva se un piano è stato incluso legalmente nel relativo programma avviene soltanto nell'ambito della verifica. Ciò è il caso quando il piano soddisfa in maniera comprovata i criteri di inclusione di cui all'articolo 5a capoverso 1 lettera c. L'esame dei piani nella verifica del rapporto di monitoraggio può avvenire a campione. L'impiego di standardizzazioni e prove campione riduce per il richiedente l'onere della prova delle riduzioni delle emissioni conseguite. Tuttavia, l'effetto dei piani deve essere verificato in base a una scelta rappresentativa, che si rifà alla complessità dei singoli piani e alla portata del programma. La procedura scelta per stabilire la prova a campione viene dapprima illustrata e convalidata nella descrizione del programma (art. 6 cpv. 2 lett. k). Incombe all'organismo di controllo procedere a verifiche supplementari per ottenere un risultato d'esame più consistente.

Come avveniva finora, l'organismo di controllo riassume i propri risultati d'esame in un rapporto di verifica separato (cpv. 4). Ora il capoverso 5 disciplina esplicitamente che, oltre al rapporto di monitoraggio, alla domanda di rilascio di attestati va allegato il relativo rapporto di verifica. Nel rapporto di monitoraggio, le riduzioni di emissioni vanno comprovate ogni volta con riferimento a un anno civile.

In futuro, gli attestati verranno rilasciati nel Registro dello scambio di quote di emissioni (art. 13 cpv. 1). Di conseguenza, le domande di rilascio di attestati devono contenere informazioni riguardo ai conti sui quali deve avvenire il rilascio (cfr. i commenti all'art. 13).

Art. 10 Rilascio degli attestati

Come finora, il rapporto di monitoraggio e il rapporto di verifica servono da base all'UFAM per la decisione in merito al rilascio degli attestati e hanno carattere di raccomandazione (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, vengono rilasciati attestati per riduzioni di emissioni che sono state conseguite in maniera comprovata fino alla fine del periodo di accreditamento.

Diversamente che nei progetti o nei gruppi di progetti, durante il periodo di accreditamento nei programmi possono venire inclusi costantemente nuovi piani, purché soddisfino i criteri di inclusione di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera k. La durata degli effetti dei singoli piani viene fissata e convalidata nella descrizione del programma. L'effetto di nuovi piani inclusi in un programma può, di conseguenza, perdurare anche al di là del periodo di accreditamento di quest'ultimo. Più tardi un piano viene incluso in un programma, più è probabile una durata degli effetti oltre il periodo di accreditamento. Il capoverso 3 stabilisce che l'effetto di un piano può venire attestato ancora fino a 10 anni oltre il periodo di accreditamento se se ne è iniziata la realizzazione durante il periodo di accreditamento.

Oltre al rilascio di attestati, diversi tipi di sostegno finanziario possono favorire la realizzazione di progetti o di programmi. Poiché la realizzazione di un progetto o un programma sovente spesso diviene possibile solo grazie a una combinazione di più sostegni finanziari, una promozione multipla mediante l'ordinanza sul CO₂ non è esclusa.

Quando le riduzioni di emissioni vengono attestate e al contempo fatte valere in altro modo, si parla di doppi conteggi. Un esempio di doppio conteggio sarebbe la contemporanea attestazione di riduzioni di emissioni nell'ambito di un progetto di compensazione e il loro computo nell'ambito del rapporto sul Programma Edifici (art. 9 cpv. 2 della legge sul CO₂ in combinato disposto con l'art. 16 dell'ordinanza sul CO₂). Per evitare doppi conteggi, secondo il capoverso 4 non vengono rilasciati attestati per le riduzioni di emissioni che non sono riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili dell'ente pubblico (ripartizione degli effetti), a meno che il richiedente possa comprovare che la collettività pubblica competente non fa valere la riduzione delle emissioni. Per prestazioni in denaro non rimborsabili dell'ente pubblico sono ad esempio da intendersi i contributi finanziari alla promozione di energie rinnovabili o dell'efficienza energetica (p. es. i contributi di SvizzeraEnergia, Cantoni, Comuni). Non sono attestate le riduzioni di emissioni che sono riconducibili a supplementi secondo la legge sull'energia (p. es. le remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica³, rimborso del supplemento di rete).

Se la collettività pubblica fa valere la riduzione delle emissioni, esistono tre possibilità per calcolare la ripartizione degli effetti tra il richiedente e la collettività:

- a) se un progetto o un piano comprende vari provvedimenti separati, chiaramente delimitati, ciascuno sostenuto attraverso uno strumento di promozione, di regola l'effetto viene ripartito conformemente al modello di effetto del rispettivo strumento di promozione;

³ Con i mezzi provenienti dalla remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) di cui all'articolo 15b LEne viene rimborsato il valore climatico della corrente elettrica, vale a dire che non possono venire rilasciati attestati per l'immissione nella rete della corrente elettrica se viene versata una RIC. Possono tuttavia venire rilasciati attestati per la quota di calore che va oltre i requisiti della RIC e per impedire metano. Se viene sollecitato il bonus per il calore, possono venire rilasciati attestati per lo sfruttamento del calore.

- b) se i mezzi di promozione dell'ente pubblico non confluiscono in un provvedimento separato, chiaramente delimitato, di regola l'effetto viene ripartito proporzionalmente all'ammontare del rispettivo sostegno finanziario. Questo approccio si basa sul principio secondo cui la collettività pubblica paga tanto per la propria quota di effetti (vale a dire la propria riduzione delle emissioni) mediante incentivi finanziari quanto spetta al richiedente con la vendita di un attestato (calcolato in franchi per tonnellata di CO₂eq). Si mettono quindi a confronto sotto il profilo contabile il contributo finanziario della collettività pubblica e il ricavo dalla vendita degli attestati.
- c) in alternativa alle varianti a) e b), il richiedente può eseguire la ripartizione degli effetti anche basandosi su un accordo di conciliazione con la collettività pubblica. Esso deve assicurare che il medesimo effetto (riduzione delle emissioni) non venga attestato due volte.

Gli articoli 12, 12a, 83 e 90 sono stati adeguati di conseguenza.

Non sono considerate secondo il capoverso 4 le prestazioni in denaro non rimborsabili (p. es. la restituzione della TTPCP) che non servono in primo luogo alla riduzione delle emissioni, bensì a un altro scopo (p. es. al trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia), nonché altre forme di aiuti finanziari (p. es. agevolazione fiscale, fideiussioni o mutuo esente da interessi).

Anche la combinazione tra strumenti di promozione pubblici e finanziamento dell'economia privata può portare a doppi conteggi. Ad esempio, se per la messa in commercio di biogas sono rilasciati attestati il cui plusvalore ecologico, nel contempo, viene venduto a terzi mediante un aumento del prezzo al distributore. Per disciplinare questi fatti, l'articolo 10 è integrato dal capoverso 5, che vieta un'ulteriore valorizzazione di riduzioni delle emissioni già attestate. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, per le relative riduzioni delle emissioni non vengono rilasciati attestati.

Art. 11 Modifiche sostanziali del progetto o del programma

Il nuovo capoverso 2 descrive quando una modifica è sostanziale: se le riduzioni di emissioni conseguite divergono di oltre il 20 per cento dalle riduzioni delle emissioni attese annualmente in conformità con la richiesta di contributi per progetti/per programmi, la modifica è considerata sostanziale (lett. a); parimenti se i costi di investimento e di esercizio si modificano di oltre il 20 per cento rispetto ai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma (lett. b). Le modifiche segnalano che il progetto o il programma realizzato tutt'al più non è più paragonabile al progetto o al programma illustrato nella relativa descrizione del progetto o del programma convalidata. L'articolo 11 capoverso 2 non contiene un elenco esaustivo. Anche una modifica delle condizioni generali (p. es. un cambiamento dei promotori del progetto o del programma) o del piano di monitoraggio è ad esempio considerata una modifica sostanziale.

In presenza di una modifica sostanziale, la decisione sull'idoneità deve eventualmente essere ripresa basandosi su una nuova convalida, che l'UFAM può di conseguenza ordinare (cpv. 3). Le modifiche sostanziali gli devono essere notificate al più tardi nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 9 (cpv. 1). La persona che se ne occupa controlla nell'ambito della verifica del monitoraggio le indicazioni fornite sulla modifica. Nel caso di una nuova convalida, occorre dapprima aggiornare la descrizione del progetto o del programma. Le riduzioni delle emissioni conseguite dopo la modifica sostanziale sono calcolate sulla base della descrizione del progetto o del programma aggiornata ed eventualmente riconvalidata e per esse sono rilasciati attestati soltanto in presenza di una nuova decisione sull'idoneità.

L'inclusione di nuovi piani in un programma non è considerata una modifica sostanziale.

Se in ragione di una modifica sostanziale si svolge una nuova convalida, ricomincia a decorere il periodo di accreditamento. Il capoverso 4 inserito ora lo precisa nel seguente modo:

se la nuova convalida ha luogo nel corso del primo periodo di accreditamento, la nuova decisione di idoneità è di nuovo valida per sette anni (lett. a); se la nuova convalida ha invece luogo nel corso del periodo di accreditamento prorogato, la nuova decisione di idoneità è valida per tre anni (lett. b).

Sezione 5a: attestati per le imprese con impegno di riduzione e per le imprese con accordo sugli obiettivi sullo sviluppo del consumo energetico

Le imprese esentate dalla tassa che secondo l'articolo 66 segg. dell'ordinanza sul CO₂ hanno assunto un impegno di riduzione con obiettivo di emissione possono richiedere attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in più (art. 12).

Le imprese che non sono esentate dalla tassa sul CO₂ e che hanno concordato con la Confederazione obiettivi di sviluppo del consumo energetico – possono chiedere il rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in più (art. 12a). Il presupposto è che il loro accordo sugli obiettivi soddisfi un obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 capoversi 1 – 3.

Per ragioni di sistematica (delimitazione da progetti/da programmi), il rilascio di attestati per le imprese con impegno di riduzione e per le imprese con accordo sugli obiettivi sullo sviluppo del consumo energetico è disciplinato in una propria sezione 5a negli articoli 12 e 12a.

L'UFAM e l'UFE hanno pubblicato una comunicazione⁴ contenente raccomandazioni su questioni in materia di esecuzione.

Art. 12 Attestati per le imprese con impegno di riduzione

Il capoverso 1 lettera c statuisce che non sono rilasciati attestati per un'impresa con impegno di riduzione quando per le misure di riduzione delle emissioni si avvale di prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni e Comuni.. Contrariamente all'articolo 10, nel caso di una promozione multipla nelle imprese con impegno di riduzione non si procede a una ripartizione degli effetti.

Di conseguenza, ad esempio, non vengono attestate prestazioni supplementari per le imprese che ricevono incentivi finanziari dalla remunerazione a copertura dei costi (RIC) per provvedimenti nell'ambito della geotermia, della biomassa e delle scorie da biomassa. Sono escluse le imprese che già prima della presente modifica dell'ordinanza hanno ricevuto una decisione positiva riguardo alla RIC o che sono su una lista d'attesa e dunque annunciati per ricevere fondi dalla RIC. Esse possono continuare a farsi attestare le riduzioni delle emissioni se i contributi non sono stanziati per misure di riduzione delle emissioni, come ad esempio il fotovoltaico o nel quadro di riduzione gare d'appalto pubbliche.

Le proposte di obiettivi e i rapporti di monitoraggio delle imprese con impegno di riduzione vengono esaminati e sottoposti ad audit dall'UFAM, dall'UFE e dai revisori incaricati a tal fine nell'ambito dell'abituale procedura di cui all'articolo 66 segg.. Così, diversamente dal processo di rilascio di attestati, nelle imprese con impegno di riduzione non sono quindi necessarie alcuna convalida delle proposte di obiettivi e alcuna verifica dei rapporti di monitoraggio per i progetti o i programmi attuati in Svizzera.

Nel capoverso 2 viene precisato che le sovrapprestazioni delle imprese con impegno di riduzione vengono attestate l'ultima volta per il 2020. Ciò risulta dal fatto che l'obiettivo di emissione è comunque definito fino al 2020 e di conseguenza non sussiste alcun diritto a una prosecuzione dopo il 2020.

Nel capoverso 3 si procede semplicemente a una correzione formale del rimando.

⁴ Ufficio federale dell'ambiente (ed.) 2013: CO₂-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO₂-Verordnung. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Vollzug Nr. 1316: 64 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese.

Art. 12a Attestati per le imprese con accordo sugli obiettivi sullo sviluppo del consumo energetico

Le imprese che, secondo la legislazione in materia di energia, hanno concordato con la Confederazione obiettivi di sviluppo del consumo energetico (accordo sugli obiettivi sullo sviluppo del consumo energetico), e che in più, andando così oltre questo accordo, si impegnano a ridurre le emissioni di CO₂ (accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione), possono richiedere attestati per le riduzioni delle emissioni di CO₂ superiori all'obiettivo di emissione. In questo modo anche un'impresa che non è esentata dalla tassa sul CO₂ può concordare un obiettivo di emissione e richiedere attestati per la sua sovrapprestazione.

Per garantire la parità di trattamento con le imprese esentate dalla tassa, l'obiettivo di emissione deve essere conforme alle stesse disposizioni stabilite nell'articolo 67 capoversi 1 – 3 per quelle imprese (cpv. 1 lett. a). Anche l'accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione deve essere elaborato con un'organizzazione incaricata dall'UFAM e dall'UFE. Il mandato è stato aggiudicato all'act e all'AEnEC nell'ambito di un bando di concorso OMC.

Nell'accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione vengono contemplate esclusivamente le emissioni di CO₂. Le imprese sono tuttavia libere di presentare per altre emissioni di gas serra in più un progetto di compensazione di cui all'articolo 5 o un programma di cui all'articolo 5a.

Il capoverso 1 lettera a chiede che l'accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione debba essere convalidato a spese dell'impresa da un organismo ammesso dall'UFAM. Quest'ultimo pubblica l'elenco degli esaminatori ammessi quali persone incaricate di convalidare che dispongono di sufficiente esperienza nell'esame e nell'audit degli obiettivi di emissione. La convalida comprende l'esame dell'analisi della situazione effettiva e del potenziale, dei provvedimenti tecnicamente possibili e quindi dei provvedimenti di carattere economico. L'obiettivo di emissione convalidato deve essere sottoposto all'UFAM per il controllo di qualità e per finire essere riconosciuto da quest'ultimo mediante decisione sull'idoneità.

La domanda di rilascio di attestati, che comprende l'accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione e il rapporto di convalida, va presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno a partire dal quale vengono chiesti attestati (cpv. 2). Di conseguenza, per il 2013 non vengono rilasciati attestati. L'UFAM mette a disposizione un modulo di domanda e può, in caso di necessità, chiedere indicazioni supplementari per valutare la domanda.

Come le imprese esentate dalla tassa di cui all'articolo 12, anche le imprese di cui all'articolo 12a devono allestire un rapporto di monitoraggio annuale. Questo deve soddisfare le direttive di cui all'articolo 72 e venire presentato all'UFAM ogni volta entro il 31 maggio parimenti attraverso l'AEnEC o l'act. L'AEnEC e l'act sono state incaricate dall'UFAM e dall'UFE di esaminare i rapporti di monitoraggio. I costi di tale esame sono a carico delle imprese.

Se sulla scorta dei rapporti di monitoraggio viene comprovato che durante i tre anni precedenti l'impresa ha prodotto ogni anno almeno il 5 per cento in meno di emissioni di CO₂ rispetto al percorso di riduzione pattuito nell'accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione (cpv. 1 lett. c), l'UFAM rilascia gli attestati per le riduzioni di emissioni che superano tale quantità (cpv. 4). Se l'impresa riceve prestazioni in denaro non rimborsabili da Confederazione, Cantoni e Comuni oppure dal modello di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, per analogia con l'articolo 12 non si procede a una ripartizione degli effetti (cpv. 1 lett. d). In questo caso l'impresa non riceve attestati.

Le modifiche sostanziali e durature ai sensi dell'articolo 73 e i cambiamenti nell'impresa di cui all'articolo 78 vanno notificati all'UFAM (cpv. 3). Se necessario, quest'ultimo dispone una nuova convalida. L'obiettivo di emissione viene adeguato conformemente alle disposizioni dell'articolo 73.

Art. 13 Gestione degli attestati e dei dati

In futuro gli attestati per riduzioni delle emissioni saranno rilasciati e gestiti esclusivamente nel Registro dello scambio di quote di emissioni. La documentazione inerente ai progetti o ai programmi (p. es. la descrizione del progetto o del programma, i rapporti di convalida e di verifica) viene per contro gestita come finora in una banca dati interna dell'UFAM (cpv. 2). Il titolare di attestati può prendere visione dei dati relativi ai suoi attestati (cpv. 3). Le transazioni non devono più essere notificate all'UFAM (l'attuale cpv. 2 è abrogato) bensì, secondo l'articolo 61, possono essere eseguite direttamente dal titolare del relativo conto o dalle persone autorizzate a tale scopo.

Per il rilascio di attestati non viene richiesto imperativamente un proprio conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni. All'UFAM si deve tuttavia notificare su quale conto per gestori o personale occorre rilasciare gli attestati. Questa informazione deve essere presentata all'UFAM assieme alla domanda di rilascio di attestati (cpv. 1).

Art. 14 Pubblicazione di informazioni

Nell'articolo 14 vengono integrati i programmi (lett. a) e corretti i rimandi (lett. b e d). Nella lettera b si procede inoltre a una modifica redazionale per uniformare i termini utilizzati.

Art. 25 Altra disposizione relativa alle emissioni di CO₂ determinanti

In futuro, potranno essere fatte valere ulteriori fonti per le emissioni di CO₂ determinanti anche per i veicoli, il cui tipo è stato approvato, che prima della prima immatricolazione in Svizzera saranno equipaggiati con motori alimentati con un carburante divergente dall'approvazione del tipo (p. es. con gas liquido) e per i quali l'approvazione del tipo al momento della prima immatricolazione in Svizzera non indica le effettive emissioni di CO₂ (cpv. 1^{bis}). Ne consegue che il capoverso 2 va a integrare il rimando di cui al capoverso 1^{bis}, stabilendo quindi che, in mancanza di prova, le emissioni di CO₂ sono calcolate secondo l'allegato 4.

Nei capoversi 1 e 1^{bis}, con una modifica di dettaglio redazionale si corregge la designazione del «rapporto di perizia».

Art. 31 Conteggio per i grandi importatori

L'UFE informa come finora trimestralmente i grandi importatori sulle automobili immatricolate complessivamente nell'anno di riferimento entro la fine del relativo trimestre, sulle emissioni di CO₂ determinanti e sull'obiettivo. Conformemente all'articolo 33, questi dati sono ora utilizzati soltanto in caso di bisogno per fatturare un acconto per un periodo inferiore a un anno.

Art. 32 Termine di pagamento per i grandi importatori

Il passaggio cancellato riguardante gli acconti da considerare nel conto annuale viene spostato nell'articolo 31 capoverso 3 ai fini di una migliore ripartizione tematica.

Art. 33 Acconti

Conformemente alla vigente normativa i grandi importatori devono versare un acconto ogni trimestre sulla base dei veicoli immatricolati nel trimestre precedente. Al fine di tenere meglio conto del principio dell'annualità nel Consuntivo, di ridurre l'onere d'esecuzione e il rimborso degli interessi e prevenire difficoltà di liquidità per gli importatori, di regola l'UFE non deve più riscuotere acconti trimestrali.

Laddove il pagamento di una sanzione dopo la scadenza dell'anno di riferimento sembra in pericolo, l'UFE deve tuttavia continuare a riscuotere acconti. I motivi per la riscossione di un

acconto sono elencati nel capoverso 2; l'elenco non è esaustivo. È poi ipotizzabile che siano chiesti acconti nel caso di nuove imprese fondate o degli importatori che, in ragione del numero di automobili importate l'anno prima, in un anno di riferimento sono registrati per la prima volta quali grandi importatori. Ora gli acconti sono calcolati sulla base di tutte le automobili nuove immatricolate nell'anno di riferimento nei trimestri precedenti la fatturazione. Gli acconti già versati nello stesso anno di riferimento sono dedotti dall'acconto da versare

Ora gli acconti eventualmente riscossi non devono più essere versati entro una data di scadenza stabilita, bensì possono essere fatturati con un termine di pagamento corrente di 30 giorni. Questa modifica tiene conto del fatto che molte imprese eseguono procedure dei pagamenti mensili e che ne possono derivare ritardi nella fatturazione degli acconti.

Con la presente modifica dell'ordinanza si adegua anche l'interesse remuneratorio vigente (cfr. commento all'articolo 34). Di conseguenza, nel capoverso 4 non si parla più dell'interesse remuneratorio pari all'ammontare dell'interesse di mora, bensì di un «interesse sul rimborso».

Art. 34 Interesse di mora e interesse sul rimborso

Con il 5 per cento l'anno, i tassi d'interesse di mora e i tassi d'interesse sul rimborso (già interesse remuneratorio) si situano nettamente sopra una remunerazione del capitale investito conforme al mercato. Per evitare falsi incentivi e per ridurre le restituzioni una volta che ha avuto luogo il conto di chiusura annuale, si adegua l'ammontare dell'interesse di mora e dell'interesse sul rimborso. Affinché gli interessi non debbano continuamente essere allineati al livello attuale, ora corrispondono a quelli dell'imposta federale diretta (cfr. ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta⁵).

Art. 40 Imprese tenute a partecipare

L'articolo 40 è oggetto di una correzione puramente formale, dato che l'acronimo riferito al sistema di scambio di quote d'emissioni (SSQE) è già stato introdotto nell'articolo 5. I contenuti non sono stati modificati.

Art. 42 Partecipazione su domanda

In linea di massima, un'impresa deve richiedere una partecipazione su domanda al SSQE obbligatoriamente all'inizio del periodo d'impegno (art. 142 cpv. 2) o, nel caso di nuovi impianti aggiunti, entro sei mesi dall'adempimento dei criteri per il cosiddetto «opt-in» (cpv. 2). Per le imprese che hanno posto una domanda di partecipazione ma che in seguito, nonostante soddisfatti i presupposti, hanno ritirato la domanda, deve essere di nuovo possibile una domanda opt-in. Ciò tuttavia soltanto se dall'ultima domanda l'impresa interessata ha aumentato la propria potenza termica nominale totale in misura significativa (cpv. 2^{bis}). Un aumento è considerato significativo se la potenza termica nominale totale è stata aumentata di almeno il 10 per cento. Senza un aumento significativo della potenza termica nominale totale, un'impresa non può porre nuovamente una domanda di partecipazione al SSQE.

Il capoverso 3 è stato leggermente adeguato; poiché per l'opt-in è determinante soltanto la potenza termica nominale totale, nella domanda si può rinunciare a indicare le capacità di produzione installate.

Art. 43 Impianti fissi non considerati

Nel capoverso 1 viene corretto il rimando (modifica puramente formale).

⁵ RS 642.124

Art. 43a Uscita

Se ad esempio dopo una chiusura parziale, la cessazione totale dell'attività o riduzioni sostanziali della capacità si rimane durevolmente al di sotto della soglia per il SSQE obbligatorio (art. 40 cpv. 1) o per la partecipazione su domanda (art. 42 cpv. 1), entro il 1° giugno l'impresa può ogni volta chiedere l'esclusione dal SSQE dall'anno seguente. L'articolo 43a corrisponde all'attuale articolo 49 capoverso 2 ed è stato spostato in un proprio articolo per ragioni di sistematica. Sotto il profilo materiale non cambia nulla.

Poiché queste imprese non soddisfano più i requisiti per la partecipazione al SSQE, dall'inizio dell'anno seguente non sono più tenuti a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) o un rapporto di monitoraggio (art. 52). Ciò le differenzia da quelle che sono escluse dall'obbligo di partecipazione secondo l'articolo 41.

Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per nuovi partecipanti al SSQE

L'articolo 46a viene ora inserito per disciplinare in modo esplicito nell'ordinanza sul CO₂ la prassi d'esecuzione già applicata quanto all'assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato. Esso si applica:

- alle imprese che dopo il 1° gennaio 2013 partecipano ora al SSQE e dunque non vi hanno ancora partecipato in virtù della vecchia legislazione in materia di CO₂ e
- alle imprese che partecipano al SSQE dal 1° gennaio 2013, i cui impianti hanno però avviato il proprio esercizio normale solamente tra il 30 giugno 2012 e il 1° gennaio 2013.

Questi nuovi operatori di mercato ricevono un'assegnazione a titolo gratuito dal momento della partecipazione al SSQE (cpv. 1). In questa sede è stato precisato che in questo caso l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito ha luogo dalla riserva (cfr. il commento all'art. 45 cpv. 2).

Il calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato avviene, in linea di massima, secondo le medesime direttive come per le imprese SSQE esistenti conformemente all'articolo 46 (cpv. 2).

Per gli impianti di imprese che già nel periodo 1° gennaio 2005 – 30 giugno 2012 operavano in esercizio normale, le quote di attività dei relativi elementi di assegnazione vengono dedotte conformemente alle norme del calcolo dell'assegnazione iniziale, quindi basandosi sull'articolo 46 (di regola, il valore mediano annuo degli anni 2005 – 2008 o 2009 – 2010).

Se la partecipazione avviene dopo un'aggiunta di impianti fissi o dopo un aumento di capacità fisico, le quote di attività originali vengono corrette conformemente alle quote di attività connesse con le capacità supplementari o sopresse. Si applicano le norme per l'aggiunta di impianti e per modifiche considerevoli della capacità di cui all'articolo 47c (cpv. 3).

Per gli impianti il cui esercizio normale è stato avviato dopo il 30 giugno 2012, durante l'esercizio di collaudo (periodo tra la messa in esercizio fisica e l'avvio dell'esercizio normale) l'impresa SSQE riceve diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni effettive. Dall'avvio dell'esercizio normale, l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione viene calcolata sulla base della quota di attività nonché dei parametri di riferimento e dei fattori di adeguamento di cui all'allegato 9. Per gli impianti il cui esercizio normale è stato avviato dopo il 30 giugno 2012, non vi sono periodi di riferimento abbastanza lunghi per dedurre una quota di attività storica. La quota di attività dei relativi elementi di assegnazione viene perciò dedotta dalla capacità installata (di regola, la media delle due quote di attività mensili più elevate nei primi sei mesi civili dopo l'avvio dell'esercizio normale moltiplicata per il fatto-

re dodici) e dal fattore di utilizzazione fondamentale (determinato sulla base di informazioni, fondate e verificate in maniera indipendente, sul previsto esercizio normale dell'impianto).

Art. 46b Riduzione dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

Sotto il profilo del contenuto, l'articolo 46b si basa sul articolo 49 vigente. Ora, tuttavia, i casi nei quali l'assegnazione a titolo gratuito viene ridotta e gli aumenti dell'assegnazione a titolo gratuito vengono disciplinati in due articoli separati (art. 46b e art. 46c).

Conformemente al capoverso 1, in caso di modifiche materiali sostanziali di impianti fissi e di interruzioni dell'esercizio dall'inizio dell'anno seguente ha luogo una riduzione dell'assegnazione a titolo gratuito. Nel capoverso 1 lettera a viene precisato che una modifica è considerata «sostanziale» se la capacità installata si riduce di almeno il 10 per cento. Inoltre, l'attuale formulazione «capacità di produzione installata» è sostituita da «capacità installata di un elemento di assegnazione». In questo modo, in conformità con l'attuale prassi d'esecuzione, si precisa che, nel caso di una modifica della capacità, viene valutata la modifica della capacità installata definita per un elemento di assegnazione.

La capacità installata di un impianto si riferisce agli elementi di assegnazione interessati di quest'ultimo e viene calcolata dalle due quote di attività mensili più elevate in un determinato periodo. È una grandezza che serve a valutare il carattere sostanziale delle modifiche della capacità e a ricalcolare l'assegnazione a titolo gratuito. Un elemento di assegnazione comprende tutte le attività e le emissioni di un'impresa SSQE, per la quale l'assegnazione a titolo gratuito ha luogo secondo il medesimo parametro di riferimento e il medesimo statuto di «carbon leakage» (rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio). Spiegandolo con un esempio, in un'impresa che produce cemento un elemento di assegnazione comprende tutti gli impianti utilizzati per la produzione del cemento per i quali è impiegato lo stesso parametro di riferimento relativo al prodotto. L'elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto comprende l'intero processo di produzione del cemento nonché gli edifici amministrativi e i laboratori. Un ulteriore elemento di assegnazione di questa impresa comprende la produzione di energia termica, per la quale si applica il parametro di riferimento relativo al calore.

Nel capoverso 2 viene ora disciplinata in modo esplicito nell'ordinanza sul CO₂ l'attuale prassi d'esecuzione riguardo alla riduzione dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito nel caso di una chiusura parziale (cpv. 1 lett. b) e della conseguente riduzione della quota di attività. Le chiusure parziali non devono essere di natura durevole. Contrariamente a una modifica della capacità installata di cui al capoverso 1 lettera a non sono imperativamente connessi con una modifica materiale a un impianto fisso.

Nel caso di una riduzione della quota di attività di un elemento di assegnazione tra il 50 per cento e meno del 75 per cento, l'assegnazione a titolo gratuito si riduce del 50 per cento. Nel caso di una riduzione della quota di attività di un elemento di assegnazione tra il 75 per cento e meno del 90 per cento del 75 per cento, nel caso di una riduzione della quota di attività del 90 per cento o più il processo produttivo a forte intensità energetica è considerato interrotto e non ha luogo alcuna assegnazione a titolo gratuito. Nel caso di una riduzione della quota di attività inferiore al 50 per cento l'assegnazione a titolo gratuito non viene ridotta.

L'adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito ha luogo dall'inizio dell'anno seguente e vale solamente per il periodo in cui dura la chiusura parziale. Se in virtù di un nuovo esercizio a pieno regime non c'è più una quota di attività ridotta, dall'inizio dell'anno seguente viene meno la riduzione dell'assegnazione a titolo gratuito (art. 46c cpv. 4).

Il capoverso 2 dell'attuale articolo 49 è ora riprodotto nell'articolo 43a.

Art. 46c Aumento dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

Le disposizioni dell'articolo 46c inserito ora coincidono ampiamente con le direttive di cui all'articolo 46b (articolo 49 finora vigente), con talune espressioni che vengono sostituite o precisate.

Conformemente al capoverso 1, nel caso di un'aggiunta di un impianto o di modifiche fisiche sostanziali di impianti fissi l'assegnazione a titolo gratuito sarà aumentata.

Diversamente dalla normativa vigente finora, nel caso di aumenti di capacità in seguito a modifiche fisiche su impianti fissi e di aggiunte di nuovi impianti la nuova assegnazione non è accordata soltanto a partire dall'anno successivo, bensì dal momento dell'avvio dell'esercizio normale del corrispondente impianto (cpv. 2). In questo modo si garantisce che nel periodo tra l'avvio dell'esercizio normale e l'inizio dell'anno successivo le imprese con considerevoli aumenti della capacità non debbano cavarsela senza la corrispondente assegnazione a titolo gratuito e che così non vengano svantaggiati.

Nel capoverso 2 viene definita l'espressione «esercizio normale». L'avvio dell'esercizio normale di un nuovo impianto avviene il primo giorno di un periodo ininterrotto di 90 giorni, durante il quale l'impianto (riferito ai relativi elementi di assegnazione) lavora in media con almeno il 40 per cento dell'utilizzazione massima tecnicamente possibile ed effettivamente raggiungibile che era stata prevista per l'impianto. Nel caso di modifiche della capacità, l'avvio dell'esercizio normale ha luogo il primo giorno di un periodo ininterrotto di 90 giorni, durante il quale la capacità supplementare massima tecnicamente possibile ed effettivamente raggiungibile che era stata prevista per l'impianto, riferita ai relativi elementi di assegnazione, è sfruttata per almeno il 40 per cento (cfr. anche il cap. 9.2 della comunicazione dell'UFAM sul SSQE⁶).

Nel caso di una modifica fisica su impianti fissi o di aggiunta di un nuovo impianto mediante il quale è definito un elemento di assegnazione, per le emissioni nel periodo tra la messa in esercizio fisica e l'avvio dell'esercizio normale (cosidd. esercizio di collaudo), sono inoltre assegnati diritti di emissione a titolo gratuito in funzione delle emissioni effettive (cpv. 3). In conformità con le norme di assegnazione di cui all'allegato 9, anche nella fase dell'esercizio di collaudo le emissioni inerenti alla produzione di corrente elettrica non sono considerate per l'assegnazione a titolo gratuito. Trovano altresì applicazione i fattori di adeguamento («carbon leakage») e i particolari fattori di adeguamento di cui all'allegato 9.

Per delimitarlo rispetto al capoverso 3, in caso di modifiche di capacità all'interno di elementi di assegnazione esistenti, nel periodo tra la messa in esercizio fisica dell'impianto modificato e l'avvio dell'esercizio normale rimane immutata l'assegnazione a titolo gratuito accordata sino ad allora.

Rispetto a una chiusura parziale che aveva portato a una riduzione dell'assegnazione a titolo gratuito (art. 47b cpv. 2), il capoverso 4 precisa che, in caso di un nuovo esercizio a pieno regime, dall'anno seguente è accordata di nuovo l'assegnazione originale.

Art. 47 Vendita all'asta di diritti di emissione

L'articolo 47 viene precisato riguardo alla procedura non competitiva.

I diritti di emissione che non sono stati assegnati a titolo gratuito secondo gli articoli 46 e 46a vengono venduti all'asta. L'articolo 47 capoversi 1, 2 e 4 rimane invariato rispetto all'attuale versione. Nel capoverso 3 viene ora sancito che possono partecipare alla procedura non

⁶ Ufficio federale dell'ambiente (ed.) 2013: Emissionshandelssystem EHS. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO₂-Verordnung. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Vollzug Nr. 1317: 70 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese.

competitiva non soltanto le imprese che necessitano di pochi diritti di emissione, bensì tutte le imprese SSQE. L'UFAM assegna solamente una quantità limitata di diritti di emissione. Il prezzo corrisponde al risultato dell'asta in procedura competitiva che si svolge nel contempo. La finestra temporale per le proposte vincolanti di acquistare una determinata quantità di diritti di emissione coincide con quella della procedura competitiva (cpv. 1). Presentando una proposta di acquisto, l'offerente accetta il prezzo determinato nell'asta in procedura competitiva senza sapere prima a quanto ammonterà.

Art. 47a Partecipazione alla vendita all'asta e carattere vincolante delle offerte d'asta

Nel nuovo articolo 47a viene stabilito esplicitamente che un'impresa partecipante all'asta, deve dapprima indicare all'UFAM almeno un titolare di una procura per fare un'offerta d'asta e almeno una persona incaricata di convalidare le offerte d'asta (cpv. 1). Nella presentazione delle offerte vale il principio del doppio controllo: il titolare di una procura per fare un'offerta d'asta è autorizzato a presentare offerte e, in caso di necessità, a modificarle o a ritirarle. La persona incaricata di convalidare le offerte d'asta è autorizzata a convalidare queste offerte, non però a modificare o a ritirare offerte. Le offerte d'asta diventano vincolanti soltanto dopo l'autorizzazione della persona incaricata di convalidarle (cpv. 3). Questa nuova disposizione inserita serve a proteggere dalle offerte abusive e dalle truffe.

Le indicazioni sui titolari di una procura per fare un'offerta d'asta e le persone incaricate di convalidare le offerte d'asta vengono rilevate nel Registro dello scambio di quote di emissioni (cpv. 2 e art. 65 cpv. 1 lett. b). Quali titolari di una procura per fare un'offerta d'asta non possono ovviamente essere designate le persone incaricate di convalidare le offerte d'asta.

Art. 48 Certificati di riduzione delle emissioni

Nell'articolo 48 si è proceduto a correzioni di natura prettamente linguistica. Sotto il profilo del contenuto, non cambia nulla.

Art. 49 Nuovo calcolo della quantità dei certificati di riduzione delle emissioni

Il nuovo calcolo viene leggermente adeguato e disciplinato in un articolo indipendente. Il nuovo capoverso 2 prevede che, nel caso di un ricalcolo, la quantità computabile di certificati di riduzione delle emissioni venga limitata al massimo all'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media negli anni 2008 – 2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni già computati in questo lasso di tempo. Questa quantità minima è stata concessa alle imprese già nel periodo d'impegno 2008 – 2012 e va loro garantita.

L'ex articolo 49 è stato ripartito sull'articolo 46b «Riduzione dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito», sull'articolo 46c «Aumento dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito», sull'articolo 49 «Nuovo calcolo della quantità dei certificati di riduzione delle emissioni» e sull'articolo 43a «Uscita» e precisato sotto il profilo del contenuto.

Art. 51 Piano di monitoraggio

All'articolo 51, nei capoversi 2 e 4 vengono adeguati i rimandi (correzione puramente formale).

Art. 52 Rapporto di monitoraggio

Il capoverso 1 viene modificato nel senso che nel rapporto di monitoraggio annuale le imprese SSQE non devono fornire in generale informazioni sull'evoluzione delle capacità di produzione e delle potenze termiche installate, bensì solamente indicazioni su eventuali modifiche delle capacità installate dei singoli elementi di assegnazione (cpv. 1 lett. d, cfr. anche i commenti all'art. 49). Inoltre devono fornire indicazioni sull'evoluzione delle quantità di produzio-

ne (cpv. 1 lett. b). Tali indicazioni sono necessarie per rendere plausibili le emissioni e a riconoscere eventuali chiusure parziali.

Affinché le indicazioni delle imprese possano essere rilevate in maniera uniforme e completa, l'UFAM stabilisce in una direttiva la forma dei rapporti di monitoraggio (cpv. 2). Per questo aiuto all'esecuzione, nel 2013 l'UFAM ha indetto un bando di concorso OMC e assegnato un mandato all'AEnEC. Le imprese SSQE devono o utilizzare lo strumento di monitoraggio prescritto, esaminato dall'UFAM (in particolare quanto alle formule di calcolo e alla completezza), messo a disposizione dall'AEnEC riscuotendo una tassa, oppure utilizzano lo strumento messo a disposizione dall'UFAM. Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all'attuale prassi d'esecuzione.

Nel capoverso 4 è stato precisato che l'UFAM può chiedere in ogni momento una verifica del rapporto di monitoraggio. Essa può avvenire sulla base di prove campione ed essere eseguita da un organismo riconosciuto dall'UFAM. Ciò è necessario per potere garantire una qualità della verifica sufficientemente elevata.

Art. 55a Caso di rigore

Il collegamento tra il sistema di scambio di quote di emissioni svizzero e quello europeo, perseguito dal Consiglio federale, può essere realizzato al più presto il 1° gennaio 2016 in ragione della necessaria ratifica dell'accordo da parte del Parlamento. Fino al collegamento con il SSQE dell'UE, le imprese per le quali non sarebbe economicamente sostenibile l'acquisto sul mercato svizzero dei diritti di emissione per adempiere i propri obblighi possono presentare una domanda per una valutazione quale caso di rigore.

Nelle domande, l'impresa deve imperativamente dimostrare di avere sfruttato tutte le possibilità a sua disposizione per adempiere al suo obbligo:

- non è in grado di adempiere al suo obbligo di consegna dei diritti di emissione e, purché ammesso, dei certificati di riduzione delle emissioni. Vi rientra che:
 - ha già esaurito la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabile per l'intero periodo 2013 – 2020 conformemente all'articolo 48;
 - consuma presumibilmente tutti i diritti di emissione che gli sono assegnati sul suo conto per gestori (anche quelli che sono assegnati per l'anno successivo); e
 - ha consumato tutti i diritti di emissione che si trovano sul suo conto per gestori dal periodo precedente;
- ha partecipato alle aste di diritti di emissione da parte dell'UFAM e presentato offerte a prezzi di mercato per la necessaria quantità di diritti di emissione;
- ha tentato di acquisire a prezzi di mercato la necessaria quantità di diritti di emissione al di fuori della vendita all'asta. Ne fanno parte ad esempio proposte di acquisto su una piattaforma di scambio⁷ o proposte di acquisto scritte a imprese SSQE con diritti di emissione eccedenti.

Nel valutare se i prezzi offerti nell'asta corrispondono al prezzo di mercato e se l'acquisizione dei diritti di emissione al di fuori dell'asta pregiudicherebbe notevolmente la competitività delle imprese, l'UFAM considera i prezzi medi degli ultimi anni nel sistema di scambio di quote di emissioni europeo, i risultati dell'ultima asta di diritti di emissione in Svizzera e il rapporto tra gli eventuali costi e la tassa sul CO₂ applicata ai combustibili che è stata risparmiata. Se la condizione di cui al capoverso 1 lettera b è soddisfatta non dipende soltanto dal prezzo offerto, bensì anche dalla quantità offerta. Dalle offerte fatte deve risultare che l'impresa era

⁷ <https://www.otc-x.ch/markt/instrument/valor/999999.html>

disposta ad acquistare all'asta una parte il più possibile grande dei diritti di emissione di cui necessitava.

Per valutare se si è in presenza di un pregiudizio notevole della competitività si considera, fra l'altro, in quale misura l'impresa in passato ha realizzato proventi dalla vendita di diritti di emissione, in particolare dopo il 1° gennaio 2014 (cpv. 2).

Presupposto obbligatorio per il trattamento quale caso di rigore è inoltre che l'impresa si dichiari disposta ad acquistare diritti di emissione dell'UE per un volume pari ai certificati di riduzione delle emissioni computabili in più (cpv. 1 lett. c) e a trasferirli annualmente su un conto della Confederazione svizzera nel Registro dello scambio di emissioni dell'Unione europea (cpv. 4).

La domanda va presentata all'UFAM al più tardi entro il 31 marzo dell'anno che segue l'anno per il quale è fatto valere per la prima volta il caso di rigore. Se la domanda viene presentata prima del 31 marzo 2015, in caso di valutazione positiva della domanda il caso di rigore può essere fatto valere per il 2014. L'obbligo di consegna dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 55 è sospeso fino a quando l'UFAM ha deciso in merito alla domanda di valutazione quale caso di rigore. Se la domanda viene respinta, l'UFAM fissa un termine adeguato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 55. Un volta richiesto, il disciplinamento di un caso di rigore ha validità sino alla fine del 2018. Poiché il volume di certificati di riduzione delle emissioni dipende dalle emissioni di gas serra, dai diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e dalle condizioni di mercato, il limite massimo assoluto viene rifissato ogni anno.

Se entro il 31 dicembre 2018 entra in vigore un accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e quello europeo, i diritti di emissione europei trasferiti dall'impresa SSQE sul conto della Confederazione svizzera sono computati con effetto retroattivo, in luogo dei certificati di riduzione delle emissioni computati in via supplementare, all'adempimento dell'obbligo dell'impresa stessa (cpv. 6). Di converso, l'UFAM ritrasferisce all'impresa SSQE i certificati di riduzione delle emissioni computati in via supplementare (cpv. 6). L'impresa SSQE interessata si dichiara d'accordo a presentare in virtù di questa normativa la domanda di aumento dei certificati di riduzione delle emissioni (cpv. 1 lett. d).

Se entro il 31 dicembre 2018 non entra in vigore alcun accordo, l'UFAM trasferisce all'impresa SSQE i diritti di emissione europei che sono stati trasferiti sul conto della Confederazione svizzera (cpv. 5). L'impresa non ha alcun diritto a un indennizzo. Non può ad esempio chiedere alcuna compensazione per un crollo del prezzo dei diritti di emissione europei verificatosi nel frattempo e non riceve nemmeno un interesse per i diritti di emissione trasferiti.

Il capitale vincolato in virtù del disciplinamento dei casi di rigore è libero così al più tardi alla fine del 2018 e i diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni acquistati in via supplementare possono essere venduti sul mercato prima della scadenza del secondo periodo d'impegno.

Art. 57 Principio

Oltre alle imprese SSQE, che devono avere un conto per gestori (cpv. 1), anche le imprese con un obbligo di consegna di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati in conformità alla legge sul CO₂ (ossia le imprese con impegno di riduzione, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili nonché gli importatori e i costruttori di carburanti fossili) devono aprire o un conto per gestori, oppure un conto personale se intendono tenere nel Registro dello scambio di quote di emissioni o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati (cpv. 2). Questa precisazione è necessaria in particolare poiché possono ora essere rilasciati, trasferiti e consegnati nel Registro anche gli attestati.

Poiché tutte le unità possono essere rilasciate soltanto elettronicamente, tutte le altre imprese e persone che intendono scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati devono avere un conto personale (cpv. 3).

Chi riceve attestati per un progetto o un programma oppure per riduzioni di emissioni di cui all'articolo di cui all'articolo 12 e 12a, può farli rilasciare direttamente sul conto per gestori o personale di un terzo (cpv. 4). Il conto per gestori o personale sul quale vanno rilasciati gli attestati, va indicato all'UFAM presentando il rapporto di monitoraggio verificato (art. 13 cpv. 1). Per il rilascio di attestati non è perciò obbligatorio aprire un proprio conto.

Art. 58 Apertura del conto

Ora sono obbligatorie soltanto ancora le indicazioni di almeno una o un titolare della procura sul conto (in luogo di due, come finora) e di una persona incaricata di convalidare la transazione (in luogo di una, come finora). Ora possono però essere registrati fino a quattro titolari della procura sul conto e persone incaricate di convalidare la transazione (cpv. 2). Questo adeguamento serve alla maggiore flessibilità dei clienti e in particolare anche alla sicurezza del Registro.

Per garantire la sicurezza del registro anche nel raffronto internazionale, l'UFAM può anche chiedere indicazioni supplementari. In particolare, esso può chiedere un estratto del casellario giudiziale (cpv. 5). Dopo avere esaminato le indicazioni e la documentazione, l'UFAM apre il conto richiesto, sempre che la o il richiedente abbia versato gli emolumenti (cpv. 6). Se le indicazioni si rivelano errate o incomprensibili, l'UFAM può rifiutare l'apertura del conto (art. 59a cpv. 1).

Art. 59 Recapito

Precisazione linguistica della formulazione nel capoverso 1 lettera c. Inoltre, nella frase introduttiva del capoverso 1 è stralciato il rimando al capoverso 2 dell'articolo 57, poiché tutti i titolari di conti personali di cui all'articolo 57 sono interessati dalla normativa.

Art. 59a Rifiuto dell'apertura di un conto

Per aumentare la sicurezza nel Registro, con l'articolo 59a sussiste esplicitamente la possibilità di rifiutare una domanda di apertura di un conto. Anche a livello internazionale ci si sta adoperando per adeguare in tal senso le rispettive legislazioni nazionali. L'esame di un apertura di conto avviene in una procedura standardizzata utilizzando criteri definiti in precedenza.

L'UFAM rifiuta l'apertura del conto o l'iscrizione di titolari della procura sul conto, titolari di una procura per fare un'offerta d'asta, persone incaricate di convalidare la transazione o persone incaricate di convalidare le offerte d'asta se la documentazione presentata o le indicazioni fornite sono errate o incomprensibili (p. es. obsolete, incomplete o nel caso di domande provenienti dall'estero che l'UFAM non è in grado di verificare) (cpv. 1 lett. a), oppure se vi sono condanne per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio (p. es. per appropriazione indebita o furto) oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle borse (p. es. per manipolazione dei corsi, sfruttamento di informazioni *privilegiate*) (lett. b).

L'UFAM sospende l'apertura del conto o l'iscrizione di titolari della procura sul conto, titolari di una procura per fare un'offerta d'asta, persone incaricate di convalidare la transazione o persone incaricate di convalidare le offerte d'asta se sono state aperte, ma non ancora concluse, inchieste per reati legati allo scambio di emissioni, al riciclaggio di denaro, a reati borsistici o per altri reati contro il patrimonio (cpv. 2). Per giudicare la necessità di sospendere l'apertura del conto, e sempre che ciò sia necessario, l'UFAM può chiedere ulteriori indicazioni (art. 58 cpv. 5).

Poiché, per l'assegnazione di diritti di emissione, le imprese che sono tenute a partecipare al SSQE (art. 40) devono imperativamente avere un conto per gestori, l'UFAM apre un conto bloccato sul quale vengono assegnati i diritti di emissione fino a che vengono meno i motivi che hanno portato al rifiuto dell'apertura del conto (cpv.3).

Art. 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

I capoversi 1 e 2 vengono integrati da attestati e offerte d'asta.

Le unità figuranti nel capoverso 3 – riduzioni delle emissioni certificate sul lungo periodo (ICER), riduzioni delle emissioni certificate temporaneamente (tCER) e certificati (CER) che sono realizzati mediante la cattura di CO₂ e il sequestro geologico del carbonio (Carbon Capture and Storage; CCS) – non sono più ammesse nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Conformemente alle direttive internazionali, tali unità Kyoto valide solamente a titolo temporaneo (ICER, tCER, e CER da progetti CCS) devono essere sostituite da altre unità Kyoto prima della loro scadenza (replacement). Se non vengono sostituite, scadono e non sono valide. Secondo le direttive dell'UNFCCC, la Svizzera è tenuta a trasferire le unità non valide su un conto di cancellazione statale (cancellation). Al fine di evitare complicate questioni riguardanti l'espropriazione e/o la responsabilità, ora tali unità Kyoto non vengono proprio più ammesse nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Per le unità già iscritte nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni si applicano le disposizioni transitorie stabilite nell'articolo 146b.

Poiché gli attestati e i diritti di emissione costituiscono considerevoli valori patrimoniali, la produzione, il rilascio o la produzione, la pubblicazione o l'assegnazione, il trasferimento, l'annullamento volontario e la consegna di attestati e diritti di emissione del secondo periodo d'impegno vengono verbalizzati in una banca dati elettronica (cpv. 4).

Art. 61 Transazioni

L'attuale articolo viene integrato quanto alle offerte d'asta e agli attestati. Il termine «trasferimento» viene sostituito dal termine «transazione» per consentire una chiara differenziazione terminologica rispetto al trasferimento di certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati (art. 139).

Art. 62 Tenuta del Registro

L'articolo viene integrato dalle offerte d'asta. Laddove opportuno, il termine «trasferimento» è sostituito dal termine «transazione» (cfr. i commenti all'articolo 61).

Art. 63 Esclusione della responsabilità

L'articolo viene integrato dagli attestati e dalle offerte d'asta. Il termine «trasferimento» viene sostituito dal termine «transazione» (cfr. i commenti all'articolo 61).

Art. 64 Blocco e chiusura del conto

L'UFAM può, come finora, chiudere temporaneamente un conto SSQE o l'accesso agli utenti. Ciò è ad esempio possibile se sono aperte o se sono pendenti inchieste per reati legati allo scambio di emissioni, al riciclaggio di denaro, a reati borsistici o per altri reati contro il patrimonio (cpv. 1). Il capoverso 2 è integrato dagli attestati.

Art. 65 Protezione dei dati

Sotto il profilo del contenuto, il capoverso 1 corrisponde al vecchio capoverso 2 dell'articolo 65.

L'articolo viene integrato dai titolari di una procura per fare un'offerta d'asta e dalle persone incaricate di convalidare le offerte d'asta (lett. b) e dagli attestati (lett. c).

Per le imprese SSQE si precisa che, oltre ai dati riguardanti gli impianti e le emissioni, nel Registro sono iscritti la quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito nonché il volume dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni (lett. d).

Poiché ora gli attestati vengono gestiti nel Registro dello scambio di quote di emissioni, il Registro comprende ora anche i relativi dati (indicazioni su attestati, conti e sull'obbligo di compensazione; lett. e e lett. f).

Per le imprese soggette a un impegno di riduzione la quantità computabile di certificati di riduzione delle emissioni sarà iscritta al registro (lett. g).

Art. 66 Presupposti

Le imprese che nella loro sede esercitano un'attività definita nell'allegato 7 (cpv. 1 lett. a) e che con questa attività producono almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra dell'impresa (cpv. 1 lett. b) possono presentare una domanda di determinazione di un impegno di riduzione, purché in uno dei due anni precedenti abbiano emesso più di 100 tonnellate di CO₂eq di gas serra (cpv. 1 lett. c). Per un'esenzione dalla tassa sul CO₂ dal 1° gennaio 2015 sono determinanti gli anni 2013 e 2014. Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all'attuale prassi d'esecuzione.

Diverse imprese possono continuare a impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra, purché ciascuna di esse in ogni sede esercita un'attività definita nell'allegato 7 (cpv. 3 lett. a) e con tale attività in ogni sede produce almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra (cpv. 3 lett. b). Inoltre, in uno dei due anni precedenti, devono avere emesso congiuntamente più di 100 tonnellate di CO₂eq (cpv. 3 lett. c). Le imprese devono designare una o un rappresentante (cpv. 4). Sono di conseguenza considerate come un'impresa che assume congiuntamente un impegno di riduzione e [che] soddisfa congiuntamente tutti i requisiti posti a tale impegno dal capitolo 5 dell'ordinanza sul CO₂. Di conseguenza, cinque imprese impegnate congiuntamente presentano, ad esempio, un solo rapporto di monitoraggio (art. 72).

Art. 69 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

Affinché le indicazioni dell'impresa possano essere rilevate in maniera uniforme e completa, l'UFAM stabilisce la forma del modulo di domanda nell'ambito di una direttiva. Le imprese devono utilizzare il modulo messo a disposizione dall'UFAM (cpv. 1).

Nel capoverso 2^{bis} viene precisato che l'obiettivo basato su provvedimenti va elaborato assieme a un'organizzazione privata incaricata dall'UFAM. Nel 2013, l'UFAM ha indetto un bando di concorso OMC, aggiudicando il mandato all'AenEC. I mezzi ausiliari da utilizzare a tale scopo sono elaborati dall'organizzazione ed esaminati dall'UFAM, in particolare quanto alle formule di calcolo e alla completezza.

Per l'attuazione di provvedimenti che sono stati sostenuti con prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni e Comuni non può essere chiesto alcun attestato (art. 12). Nel capoverso 3 lettera b si precisa quindi che l'UFAM può chiedere indicazioni supplementari sul finanziamento dei provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra. Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all'attuale prassi d'esecuzione.

Art. 72 Rapporto di monitoraggio

Affinché le indicazioni dell'impresa possano essere rilevate in maniera uniforme e completa, l'UFAM stabilisce la forma del modulo di domanda nell'ambito di una direttiva (cpv. 3). Per questo aiuto all'esecuzione, nel 2013 l'UFAM ha indetto un bando di concorso OMC, aggiudicando il mandato all'AenEC. Le imprese con impegno di riduzione sono tenute a utilizzare lo strumento di monitoraggio prescritto, esaminato dall'UFAM, in particolare quanto alle formule di calcolo e alla completezza, messo a disposizione dall'AenEC riscuotendo una tassa.

Le imprese che ricorrono alla consulenza dell'act per l'elaborazione e l'attuazione di proposte di obiettivi. L'AenEC e l'act inoltrano all'UFAM i rapporti di monitoraggio che sono stati presentati loro (cpv. 1). Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all'attuale prassi d'esecuzione.

Il capoverso 2 corrisponde all'ordinanza in vigore.

Art. 73 Adeguamento dell'obiettivo di emissione e

Art. 74 Adeguamento dell'obiettivo basato su provvedimenti

Il capoverso 1 viene precisato nei due articoli 73 e 74 nel senso che l'obiettivo di emissione viene adeguato anche qualora l'impresa acquisti ora calore (o freddo) da un terzo al di fuori del perimetro geografico dell'impresa esentata dalla tassa. Poiché le emissioni vengono computate al produttore di calore (o al produttore di freddo) e non al consumatore di calore (o al consumatore di freddo), nel caso di un acquisto di calore (o di freddo) da un terzo si riducono le emissioni dell'impresa rilevanti in relazione all'obiettivo basato su provvedimenti. Il conseguente adeguamento dell'obiettivo di emissione avviene conformemente ai criteri delle lettere a o b. Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all'attuale prassi d'esecuzione.

Art. 75 Computo di certificati di riduzione delle emissioni

Il capoverso 2 lettera c prevede che in caso di adeguamento dell'obiettivo di emissione o dell'obiettivo basato su provvedimenti, la quantità computabile di certificati di riduzione del primo periodo d'impegno venga ridotta al massimo all'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008 – 2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in quel periodo. Questa quantità minima è stata concessa alle imprese già nel periodo d'impegno 2008 – 2012 e va garantita loro.

Art. 83 Misure di compensazione ammesse e

Art. 90 Misure di compensazione ammesse

Oltre al rilascio di attestati, diversi altri strumenti di promozione possono favorire la realizzazione di progetti o programmi. Nel capoverso 2 viene precisato che dall'ordinanza sul CO₂ non viene esclusa una promozione multipla, purché vengano impediti doppi conteggi delle riduzioni di emissioni (cfr. i commenti all'art. 10 cpv. 2). In entrambi gli articoli viene inoltre integrato il termine «programmi».

Art. 91 Adempimento dell'obbligo di compensazione

Nel capoverso 3 viene aggiunto che per i progetti e i programmi condotti autonomamente deve essere consegnato un rapporto di monitoraggio verificato, nel quale va comprovato che sono adempiuti i requisiti dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera. Il rapporto di monitoraggio va verificato da un organismo di controllo ammesso dall'UFAM. A quest'ultimo vanno consegnati tanto il rapporto di monitoraggio quanto il relativo rapporto di verifica.

Nel capoverso 4 vengono fatti adeguamenti puramente formali.

Per ragioni di trasparenza, nel nuovo capoverso 5 si elenca quali dati in relazione all'obbligo di compensazione e al suo adempimento vengono gestiti in una banca dati tenuta dall'UFAM.

- Art. 105** Informazioni del Cantone
- Art. 106** Accordo programmatico
- Art. 109** Spese d'esecuzione
- Art. 110** Resoconto e verifica
- Art. 112** Adempimento lacunoso e
- Art. 130** Autorità esecutive

Sulla scia di una modifica strutturale interna alla Confederazione, nell'ambito della presente modifica di ordinanza negli articoli 105, 106, 109, 110, 112 e 130 la competenza per il versamento degli aiuti finanziari globali al risanamento energetico di edifici (art. 34 cpv. 1 lett. a della legge sul CO₂) passa dall'UFAM all'UFE. Quest'ultimo è così ora competente per la realizzazione dell'intero Programma Edifici.

Le informazioni rilevanti per l'UFAM sono inoltrate dall'UFE (art. 105 cpv. 2 e art. 110 cpv. 2). L'obiettivo del programma di cui all'articolo 106 capoverso 2 lettera a continuerà a essere stabilito dall'UFAM d'intesa con l'UFE.

Art. 109 Spese d'esecuzione

Il capoverso 1 stabilisce che i Cantoni sono indennizzati per l'esecuzione dell'accordo programmatico, al massimo in ragione del 6,5 per cento dell'aiuto finanziario globale loro accordato. Se, a motivo dell'ulteriore sviluppo previsto nell'ambito della Strategia energetica 2050, il Programma Edifici dovesse terminare prima della fine del 2019, in ragione del fatto che si accorciano i tempi di ammortamento delle spese iniziali, il limite per le spese d'esecuzione dei Cantoni viene aumentato (cpv. 1). D'intesa con il DFF, il DATEC fissa la percentuale, che può arrivare al massimo al 7,3 per cento. Occorre tuttavia rispettare imperativamente gli importi massimi per i costi di esercizio convenuti nell'accordo programmatico tra la Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CDE). Un superamento di tali limiti va finanziato dalla CDE. Lo stesso vale per eventuali sovraimpegni ancora esistenti nel caso in cui il programma dovesse terminare prima della fine del 2019. Secondo il capoverso 2, l'UFE viene ora indennizzato per le attività di comunicazione da svolgere nell'ambito del programma.

Art. 115 Garanzia della fideiussione

Il capoverso 4 supplementare consente la richiesta di ulteriori garanzie, se lo impone l'operazione e se potrebbe altrimenti essere respinta la domanda per accordare la fideiussione. Possibili garanzie sono fideiussioni dei proprietari (azionisti) delle imprese o diritti di proprietà su immobili esercitati dal proprietario o dall'impresa. Le garanzie supplementari possono rafforzare l'efficacia del fondo per le tecnologie, riducendo la probabilità di perdita e preservando il patrimonio del fondo.

Art. 116 Obbligo di notifica e rendicontazione

Per riconoscere tempestivamente se l'impresa beneficiaria si ritrova in difficoltà, sono estesi gli obblighi di rendicontazione. Da un lato, occorrono inoltre indicazioni: oltre al bilancio e al conto economico, da presentare al più tardi tre mesi dopo la loro conclusione (cpv. 3), e allo stato del mutuo, sono chieste anche indicazioni sull'andamento degli affari, passato e atteso in futuro, e sulla liquidità e sulla struttura finanziaria dell'impresa (cpv. 2). Ora la rendicontazione deve avvenire ogni tre mesi e non più, come finora, a ritmo annuale (cpv. 2). Una rendicontazione più frequente è opportuna in particolare nella fase precoce del finanziamento di un'impresa.

Art. 117 Esecuzione

L'organizzazione d'esecuzione del fondo per le tecnologie comprende un comitato direttivo, un comitato di fideiussione e una segreteria esterna (cpv. 1 – 4). Le organizzazioni devono essere indipendenti le une dalle altre a livello di personale. Al comitato direttivo incombe la direzione strategica. Esso è nominato dal DATEC, il quale fissa anche i principi per le concessioni di fideiussioni e determina l'organizzazione del fondo per le tecnologie.

In virtù dell'articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO₂, con un contratto di diritto amministrativo l'UFAM può fare capo, per compiti di esecuzione, a una segreteria esterna. I compiti della segreteria comprendono l'accettazione e la trattazione della domanda, la preparazione e la consegna dei documenti all'attenzione del comitato di fideiussione, il controllo della rendicontazione e l'adozione delle misure adeguate all'insorgere del caso di fideiussione. Essa presenta al comitato direttivo un rapporto annuale sull'andamento degli affari, in particolare sullo sviluppo finanziario del fondo per le tecnologie.

Nella fase iniziale, circa la metà delle spese della segreteria è coperta da emolumenti, la cui quota è presumibilmente destinata a crescere nel tempo. Nel migliore dei casi, con l'andare del tempo la segreteria potrà essere indennizzata totalmente attraverso gli emolumenti, diventando così finanziariamente autonoma.

Con la presente modifica di ordinanza è nel contempo adeguata anche l'ordinanza del 3 giugno 2005⁸ sugli emolumenti dell'UFAM, per conformarsi alle esigenze inerenti alle conoscenze tecniche specifiche necessarie per le fideiussioni. La modifica dell'OE-UFAM consente di aumentare l'emolumento ordinario a 240 franchi l'ora al massimo. Per l'esame delle domande si prevede un onere medio di circa due giornate lavorative. Ne consegue che l'emolumento forfettario per l'esame delle domande ammonta a circa 3 000 franchi. Se una domanda è approvata, per l'amministrazione della fideiussione sono in più fatturati emolumenti annuali in funzione delle spese, che possono ammontare, per anno, al massimo allo 0,9 per cento dell'importo della fideiussione.

Il comitato di fideiussione valuta le richieste di fideiussione all'attenzione dell'UFAM. Poiché la legge pone limiti alla delega di competenze al comitato di fideiussione, la decisione finale è riservata all'UFAM, responsabile dell'esecuzione. Un esame più approfondito da parte dell'UFAM ha luogo, di regola, soltanto se in base a indizi risulta necessaria una verifica della raccomandazione del comitato di fideiussione.

Art. 125 Distribuzione

Nel capoverso 4 viene ora aggiunto che, in caso di mutazioni (p. es. di cambiamento di casa o di Cantone, di fallimenti, di scioglimento dell'azienda), le casse di compensazione devono detrarre dai conteggi o versare solamente importi a partire da un ammontare di 50 franchi. In questo modo si evita che il rimborso di importi esigui diventi troppo oneroso.

Art. 132 Indennizzo per le spese d'esecuzione

Adottata il 9 aprile 2014 dal Consiglio federale, l'attuazione della seconda parte della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici presuppone risorse finanziarie e personali supplementari. Affinché il finanziamento non incida sul bilancio federale, dal 2015 la percentuale verrà aumentata dall'attuale 1,7 all'1,9 per cento e dal 2016 al 2,1 per cento. Nell'ambito della presente modifica dell'ordinanza verrà implementata la percentuale valida dal 2015 per indennizzare le spese d'esecuzione. In conformità con il decreto federale, il presente articolo verrà posto in vigore soltanto dal 1° gennaio 2015.

⁸ RS 814.014

Art. 134 Trattamento dei dati

Nel capoverso 1 lettere b e c sono inseriti o corretti rimandi agli articoli in questione. Inoltre, il capoverso 1 lettera c numero 3 è aggiunto che l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) trasmette all'UFAM i dati necessari per l'esame delle domande di rilascio di attestati. Ciò riguarda, in particolare, le domande per progetti o programmi di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei carburanti.

Art. 135 Adeguamento degli allegati

Ora l'allegato 9 numero 3 deve poter essere adeguato nell'ambito di competenza del DATEC se cambiano (lett. d^{bis}) le basi per l'applicazione dei fattori di adeguamento nel sistema europeo dello scambio di emissioni (modifiche della Decisione 2010/2/UE⁹). L'elenco dei settori a rischio di «carbon leakage» (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) è adeguato costantemente dall'UE, che lo riverificherà in particolare in vista del 2015. Queste modifiche sono esaminate dal DATEC ed eventualmente considerate per prevenire distorsioni della concorrenza rispetto al SSQE dell'UE.

Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008 – 2012

I certificati del periodo 2008 – 2012 che non sono stati trasferiti possono essere consegnati fino al 30 aprile 2015 in adempimento degli obblighi. Secondo le direttive dell'ONU, l'UFAM cancellerà definitivamente e senza indennizzo i certificati non trasferiti e non consegnati del periodo 2008 – 2012.

Art. 143 Impianti fissi non considerati nel SSQE

L'attuale articolo 143 è abrogato. Conformemente a esso, fino al 31 dicembre 2014 gli impianti fissi il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza tecnica sui rifiuti¹⁰ (OTR) non sono stati considerati nel SSQE.

Tale disposizione è stata introdotta dal Consiglio federale nell'intento, al più tardi fino a quel momento, di concludere un accordo tra tutti gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) e la Confederazione sulla riduzione delle emissioni di CO₂. Senza questo accordo settoriale, dal 1° gennaio 2015 gli IIRU avrebbero dovuto partecipare automaticamente al sistema di scambio di quote di emissioni. Nell'agosto del 2014 è stato firmato un accordo settoriale in tal senso tra la Confederazione e l'Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti (ASIR) in rappresentanza degli IIRU.

In tal modo, per la durata dell'accordo settoriale (fino al 2021) gli IIRU sono definitivamente esclusi dal SSQE. Di conseguenza, viene cancellata l'esclusione temporanea degli IIRU dal SSQE. Per lo stesso motivo, anche l'attuale numero 2 nell'allegato 8 viene stralciato o sostituito da un nuovo testo.

Art. 146a Attestati per riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

Con la presente modifica di ordinanza, gli attestati per le riduzioni di emissioni sono ora gestiti nel Registro dello scambio di emissioni. L'UFAM vi trasferisce entro il 30 giugno 2013 gli attestati che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza e che sono stati gestiti in una banca dati tenuta dall'UFAM stesso. Affinché esso pos-

⁹ Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, GU L1 del 5.1.2010, pag. 10. Da ultimo modificata dalla Decisione 2014/9/UE, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9.

¹⁰ RS 814.600

sa procedere al trasferimento, invita tempestivamente i titolari degli attestati a menzionargli il conto personale o quello per gestori, nel Registro dello scambio di emissioni, sul quale occorre trasferire gli attestati.

Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di emissioni

Ora le unità figuranti nell'articolo 60 capoverso 3 – ICER, tCER e certificati da progetti CCS (cfr. i commenti all'art. 60) – non sono più ammesse nel Registro svizzero al fine di escludere complicate questioni riguardanti l'espropriazione e/o la responsabilità. Le unità Kyoto in questione, che sono già incluse nel Registro nazionale dello scambio di emissioni e che scadono soltanto dopo il 30 aprile 2015, al più tardi entro quella data devono essere trasferite in un altro registro dello scambio di emissioni (cpv. 1 lett. a) oppure essere trasferite volontariamente su un conto di annullamento (cpv. 1 lett. b). Le unità Kyoto che non sono più valide già prima della suddetta data devono essere sostituite da certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4. Se le unità Kyoto in questione non sono sostituite (cpv. 2) o trasferite per tempo in un altro registro saranno annullate. Non si può fare valere alcun diritto all'indennizzo.

2 Commenti a modifiche degli allegati

Allegato 2 Riduzioni delle emissioni all'estero non computabili

Con l'attuale ordinanza non è possibile il computo dei certificati di riduzione delle emissioni sulle riduzioni di emissioni che sono state conseguite mediante combustione con torcia del metano ed evitando le emissioni di metano. Sono tuttavia auspicabili progetti di riduzione delle emissioni all'estero conseguite mediante la valorizzazione di rifiuti nelle città e nell'agricoltura e il trattamento delle acque luride, in quanto di regola contribuiscono allo sviluppo sostenibile sul piano locale. Senza alcun sostegno, simili progetti non verrebbero realizzati e il loro potenziale di riduzione delle emissioni non verrebbe sfruttato.

Per tale ragione, i certificati relativi a riduzioni delle emissioni all'estero conseguite mediante combustione con torcia del metano ovvero evitando le emissioni di metano causate in discariche, daimpianti urbani di valorizzazione o di incenerimento dei rifiuti, dalla valorizzazione di rifiuti agricoli, dal trattamento di acque luride o dal compostaggio, sono ora computabili nell'ambito della legislazione svizzera (integrazione dell'all. 2 n. 1 lett. d).

Continuano a non essere computabili, in particolare, le riduzioni di emissioni ottenute mediante disintegrazione del metano o evitandone le emissioni nell'ambito dell'estrazione di agenti energetici, ad esempio nell'estrazione del carbone (cosiddetto coal bed/mine methane).

Allegato 3 Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Attualmente, fatta eccezione per i prodotti del legno, l'immagazzinamento di carbonio e la prevenzione di emissioni di CO₂ mediante la salvaguardia di pozzi non sono ammessi quali progetti per le riduzioni delle emissioni. Ora anche le riduzioni delle emissioni conseguite grazie alla riumentificazione di paludi sono escluse esplicitamente (lett. b^{bis}).

Al momento si sta discutendo sul piano internazionale la riumentificazione di paludi e zone umide quale attività supplementare per lo stoccaggio del CO₂. Secondo alcune stime, il 10 per cento delle emissioni a livello mondiale è riconducibile alla distruzione delle paludi. La Comunità degli Stati non ha tuttavia ancora deciso le regole per un computo. Affinché sia possibile un computo all'impegno assunto nell'ambito del Protocollo di Kyoto, il Consiglio federale dovrebbe prima annunciare tale attività alla Convenzione delle Nazioni unite sul

clima. Al momento, però, le basi di dati e i parametri utilizzati sono ancora insufficienti per calcolare le riduzioni delle emissioni ottenute con le attività di protezione del clima nelle paludi. Per coerenza, per le riduzioni delle emissioni mediante il ripristino di paludi non è rilasciato alcun attestato, fintanto che a tale scopo non vi è alcuno standard di calcolo riconosciuto sul piano internazionale. L'allegato 3 dell'ordinanza è integrato di conseguenza (lett. b^{bis}).

La sostituzione di una caldaia a combustibili fossili con una caldaia più efficiente, sempre però funzionante con combustibili fossili, non può quindi, ad esempio, essere riconosciuta quale progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera. Questo tipo di progetto è perciò incluso ora nell'allegato 3 (lett. f). La formulazione della lettera e è stata adeguata in minimi termini e non ne conseguono pertanto modifiche di contenuto.

Allegato 6 Categorie di imprese obbligate a partecipare al SSQE e

Secondo l'articolo 143 vigente, fino al 31 dicembre 2014 gli IIRU sono esplicitamente esclusi dalla partecipazione al SSQE. Nell'agosto del 2014 la Confederazione ha potuto firmare un accordo settoriale sulla riduzione delle loro emissioni di CO₂ e gli IIRU sono ora definitivamente esclusi dalla partecipazione al SSQE (cfr. anche i commenti all'art. 143). Per tale motivo, la quantità massima di diritti di emissione disponibili non deve essere ricalcolata (il n. 2 nell'all. 8 è sostituito, cfr. i commenti all'all. 8).

Allegato 7 Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all'esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione

Per una migliore comprensione, si precisano alcuni numeri dell'allegato 7. Le precisazioni riguardano in particolare:

- la produzione di alimenti e alimenti per animali, quale trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca in alimenti e alimenti per animali per persone e animali (n. 3), nonché dell'ingrasso di maiali e volatili (n. 3^{bis}). Per produzione di alimenti ai sensi dell'allegato 7 si intende anche la trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, ad esempio la lavorazione di animali macellati. Ne sono esclusi la coltivazione o il raccolto di prodotti agricoli;
- le lavanderie e le lavanderie a secco per tessuti, distinguendole dagli impianti di lavaggio tecnici, ad esempio per veicoli (n. 6);
- la fabbricazione di prodotti da carta e cartone (n. 8);
- la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale, che in quanto sviluppo tecnologico è considerato parte della fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici (n. 10);
- i prodotti in asfalto quale parte del numero 12;
- il numero 17 nell'ambito degli altri veicoli;
- la produzione di calore o freddo generata da carburanti fossili, poiché la produzione di calore o freddo non generata da carburanti fossili non è soggetta alla tassa sul CO₂ (n. 20);
- la pulizia di fusti, container e altri contenitori che vengono utilizzati in relazione con attività di cui al presente allegato (n. 21). Non rientra in questo numero la pulizia contenitori per altre attività o impianti di lavaggio tecnici, ad esempio per veicoli.

Allegato 8 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili

L'attuale numero 2 è sostituito, poiché gli IIRU non sono definitivamente inclusi nel SSQE. Il numero 2 prevede ora l'adeguamento del «cap» sull'intero SSQE quando si mette in eserci-

zio una centrale termica a combustibili fossili secondo l'articolo 22 della legge sul CO₂ che sostituisce con il recupero del calore la produzione di calore da combustibili fossili in un'impresa SSQE. Poiché, nell'ambito dell'obbligo di compensazione, i risparmi in termini di emissioni nell'impresa SSQE sono computati alla centrale termica, il «cap» nel SSQE deve essere ridotto di conseguenza. Nel caso di un collegamento tra il SSQE svizzero e quello europeo e della progettata integrazione nel SSQE delle centrali termiche a combustibili fossili, questa disposizione sarà presumibilmente abrogata.

Allegato 9 Calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito

Con l'estensione dell'allegato 9 sono ora esplicitamente inclusi nell'ordinanza sul CO₂ i principali elementi tecnici del calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione. Le integrazioni corrispondono alla prassi d'esecuzione applicata. Il calcolo è illustrato nel dettaglio nella comunicazione dell'UFAM sul SSQE¹¹.

Il numero 1.6 è stato ora inserito per precisare, in conformità con le norme di assegnazione dell'UE, che per il calore risultante dalla produzione di acido nitrico non ha luogo alcuna assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. In questo modo viene disciplinata esplicitamente la prassi d'esecuzione già applicata e garantita la parità di trattamento delle imprese nel SSQE svizzero rispetto alle imprese nel SSQE dell'UE.

Nel numero 2 si illustra ora esplicitamente la formula di calcolo per l'assegnazione a titolo gratuito, che è composta dai seguenti fattori: parametro di riferimento, quota di attività, fattore di adeguamento (n. 3) e fattore di correzione intersettoriale (cfr. commento all'art. 46 cpv. 2).

Basandosi sul numero 1, il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegnazione, con quest'ultimo che comprende tutte le attività e le emissioni di un'impresa SSQE, per la quale l'assegnazione a titolo gratuito ha luogo secondo il medesimo parametro di riferimento e il medesimo statuto di «carbon leakage» (rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) (fattore di adeguamento, n. 3). Un elemento di assegnazione può, ma non deve, essere stabilito lungo una delimitazione fisica tra più impianti.

Nel numero 2.3 viene precisata l'espressione «quota di attività». La quota di attività viene stabilita alla prima assegnazione e dopo ogni modifica sostanziale per elemento di assegnazione e illustra l'esercizio dei relativi impianti in un periodo di riferimento rappresentativo.

Nel numero 2.4 viene illustrata più nel dettaglio l'espressione «capacità installata». La capacità installata di un impianto si riferisce agli elementi di assegnazione interessati di quest'ultimo ed è calcolata sulla base delle due quote di attività mensili più elevate in un determinato lasso di tempo. Quest'ultimo dipende se è già avvenuta e in quale momento una modifica fisica o un'aggiunta di un nuovo impianto fisso. La capacità installata viene utilizzata per valutare il carattere sostanziale delle modifiche di capacità e per calcolare l'assegnazione a titolo gratuito di impianti nuovi e di impianti modificati in maniera sostanziale. Le relative informazioni dettagliate sono descritte nella comunicazione dell'UFAM sul SSQE.

Il numero 3 corrisponde all'attuale numero 2. Nel numero 3.1 viene integrato il rimando al numero 4 (cfr. sotto). In questo modo, viene aggiunta la fornitura di calore a terzi ai fattori di adeguamento per settori e sottosectori che sono ritenuti non essere esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂. Inoltre, nel numero 3 è stato corretto un rimando errato (correzione puramente formale nella nota a piè di pagina).

¹¹ Ufficio federale dell'ambiente (ed.) 2013: Emissionshandelssystem EHS. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO₂-Verordnung. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Vollzug Nr. 1317: 70 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese.

I numeri 4.1 e 4.2 sono ora inseriti nell'allegato 9 per disciplinare esplicitamente nell'ordinanza sul CO₂ la prassi d'esecuzione già applicata riguardo ai particolari fattori di adeguamento per processi di produzione alimentati con combustibili e con energia elettrica.

I processi di produzione per i parametri di riferimento relativi al prodotto elencati al numero 4.2 possono essere alimentati sia con combustibili, sia con energia elettrica. Oltre alle emissioni dirette, nel fissare questi parametri di riferimento relativi al prodotto sono state perciò considerate anche le emissioni indirette del calore prelevato da terzi e dell'energia elettrica utilizzata (con il fattore 0,465 t CO₂ / MWh). Poiché per le emissioni indirette causate dal calore prelevato da terzi al di fuori del SSQE e dall'energia elettrica utilizzata non viene accordata alcuna assegnazione a titolo gratuito, nell'applicare questi parametri di riferimento relativi al prodotto devono essere detratti di conseguenza. Nel detrarre l'energia elettrica si applica nuovamente il fattore 0,465 t CO₂ / MWh.

L'UFAM ha pubblicato una comunicazione sul SSQE quale raccomandazione per le questioni risultanti dall'esecuzione¹².

3 Commenti alla modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM

Contemporaneamente all'ordinanza sul CO₂ è adeguata anche l'ordinanza del 3 giugno 2005¹³ sugli emolumenti dell'UFAM, per indennizzare le esigenze inerenti alle conoscenze tecniche specifiche necessarie in relazione con le fideiussioni (art. 114 segg.). La modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM consente di aumentare l'emolumento ordinario di 140 franchi l'ora (art. 4 cpv. 2 OE-UFAM) fino a 240 franchi l'ora.

4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014. L'articolo 132, che stabilisce la percentuale dei proventi dalla tassa sul CO₂ per indennizzare le spese d'esecuzione, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

¹² Ufficio federale dell'ambiente (ed.) 2013: Emissionshandelssystem EHS. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO₂-Verordnung. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Vollzug Nr. 1317: 70 pagg. Disponibile soltanto in tedesco e francese.

¹³ RS **814.014**